



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c. Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato /IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2021 per il personale dell'area medica.

Si fa riferimento alla nota n. 0064.08/11/2022.0142962 con la quale codesto Istituto ha riscontrato le richieste formulate dallo scrivente e dal Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP nell'ambito del procedimento di controllo di cui all'art. 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 relativo all'ipotesi di accordo suindicata.

Al riguardo e con specifico riferimento alle ragioni che hanno impedito la differenziazione della retribuzione di risultato, si osserva, di contro, che la relativa disposizione dell'art. 28 del CCNL 9 marzo 2020, "*andrebbe applicata alla retribuzione di risultato riferita a periodi temporali coincidenti o successivi all'annualità in cui il contratto è stato sottoscritto*" (secondo l'orientamento espresso dall'ARAN in risposta a specifico quesito di altra amministrazione sul punto). Pertanto, e considerato che trattasi della retribuzione di risultato relativa all'annualità 2021, dunque, successiva a quella di sottoscrizione del CCNL, si chiede di provvedere all'attuazione della citata norma a decorrere dalla contrattazione integrativa in esame.

Con riferimento alle erogazioni *pro quota* della retribuzione di risultato di cui all'art 8 dell'ipotesi di accordo, pur prendendo atto delle motivazioni addotte da codesto Istituto, si riconferma quanto già rappresentato nella nota DFP 75778 del 7.10.2022 con riguardo alla non ammissibilità, nell'attuale quadro normativo, di ogni previsione che disponga la corresponsione di acconti, sia pure per stadi di avanzamento, in attesa della conclusione del procedimento di valutazione della *performance* e della validazione della Relazione sulla *performance*, come disposto dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Per quanto innanzi detto, quindi, si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente ed all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP (prot. 257940/2021).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dot. Valerio Talamo)

